

10 aprile 2020

DL LIQUIDITÀ: Provvedimenti sulla giustizia civile e amministrativa

Introduzione

Con Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (il “**Decreto Liquidità**”) pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del giorno 8 aprile 2020, il Governo ha, tra l’altro, nuovamente modificato le disposizioni precedentemente emanate in materia di giustizia civile, penale e amministrativa, nonché in materia di procedimenti amministrativi¹, estendendo il periodo di rinvio delle udienze civili e penali e quello di sospensione dei termini processuali.

Di seguito, si riporta un’illustrazione delle disposizioni attualmente vigenti, al fine di comprendere lo stato attuale dei giudizi pendenti avanti agli organi giudiziari italiani.

Udienze e termini processuali relativi alla Giustizia civile, penale e amministrativa

Rinvio delle udienze	<ul style="list-style-type: none">Le udienze di tutti i procedimenti civili e penali, pendenti presso qualsiasi ufficio giudiziario in Italia, che avrebbero dovuto svolgersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono <u>rinviate a data successiva al giorno 11 maggio 2020</u>.
Sospensione dei termini	<ul style="list-style-type: none"><u>Dal 9 marzo 2020 al giorno 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini processuali</u> di tutti i procedimenti civili e penali.Sono, pertanto, sospesi tanto i termini per la notificazione e il deposito degli atti introduttivi dei giudizi, degli atti difensivi e delle impugnazioni, quanto i termini previsti per l’adozione dei provvedimenti giudiziari.La sospensione opera come la sospensione feriale dei termini processuali (cfr. L. 7 ottobre 1969, n. 742): dunque, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al 12 maggio 2020. Se, invece, il termine è computato a ritroso e ricade nel termine di sospensione, la relativa attività è differita;Rientrano nella sospensione <i>de qua</i> anche i termini relativi:<ul style="list-style-type: none">alle <u>procedure esecutive civili</u>;ai <u>procedimenti di mediazione</u> ex D.Lgs. 4 marzo 2018, n. 28;ai <u>procedimenti di negoziazione assistita</u> ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132;ai <u>procedimenti relativi alle commissioni tributarie</u>; ea <u>tutte le funzioni e le attività della Corte dei Conti</u>.

¹ In particolare, dopo le prime disposizioni in materia emanate con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “**Decreto Cura Italia**”) ha parzialmente modificato – chiarendola – la predetta disciplina. Ora il Capo V del Decreto Liquidità (*Disposizioni in materia di termini processuali e procedurali, artt. 36-37*), modifica nuovamente la predetta disciplina normativa.

	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento ai <u>giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo</u> sono sospesi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dal giorno 8 marzo 2020 <u>al 15 aprile 2020</u> i termini relativi al processo amministrativo; e ○ Dal giorno 8 marzo 2020 <u>al 3 maggio 2020</u> esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del codice del processo amministrativo.
<p>Eccezioni al rinvio e alla sospensione di cui ai due punti precedenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rinvio delle udienze e sospensione dei termini <u>non operano</u> in alcuni specifici casi puntualmente individuati dall'art. 83, comma 3, Decreto Cura Italia. • Fra questi, in particolare, si segnalano (i) i procedimenti relativi alla sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze civili di primo e secondo grado (cfr. artt. 283-351-373 c.p.c.) e (ii) <i>"in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"</i>. In quest'ultimo caso occorre, tuttavia, un'apposita dichiarazione di urgenza da parte del capo dell'ufficio giudiziario o del giudice istruttore o del presidente del collegio se si tratta di causa in corso.
<p>Disposizioni per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In questo periodo, successivo al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie emanate dalle autorità competenti. • A tal fine, si prevede in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ○ la possibilità di limitare l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari; ○ l'accesso ai servizi anche tramite mezzi telematici; ○ l'adozione di <i>"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"</i>; ○ la possibilità di svolgere udienze civili mediante collegamenti da remoto; ○ la possibilità di prevedere il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le udienze relative alle cause escluse dal rinvio nel periodo dal 9 marzo 2020 al giorno 11 maggio 2020 (v. <i>supra</i>); e ○ lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. • Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense hanno disciplinato con due protocolli le udienze da remoto, sia civili che penali, tanto per il periodo in corso (fino al giorno 11 maggio 2020), quanto per il periodo compreso fra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Termini dei procedimenti amministrativi ed efficacia degli atti amministrativi in scadenza

Termini relativi ai procedimenti amministrativi

- Con riferimento a tutti i “**termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio**” non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
- Si intendono prorogati per il medesimo termine anche i termini per la formazione della volontà dell’amministrazione nelle forme del **silenzio significativo**.
- Non sono, invece, prorogati i termini di pagamenti di **stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti, indennità, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese**, né quelli relativi ai termini speciali previsti nei decreti emanati in relazione all'emergenza COVID-19;
- La validità di tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 è prorogata al 15 giugno 2020.
- L'esecuzione dei **provvedimenti di rilascio degli immobili**, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.

Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesteme@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.